

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

Vista la legge n.212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un regolamento che regoli l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 1992;

Vista la Legge finanziaria n. 203 del 22/12/2008;

Vista il D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008;

Visto l'art. 77 bis comma 30 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008;

Letta la bozza di regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000 sulla proposta;

Sentita la discussione in aula ed in particolare l'intervento del Sindaco che propone il seguente emendamento e cioè di aggiungere al comma 1 dell'art. 38, le seguenti parole: "previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale", che posto a votazione, con astenuti 5 (Aramini – Berardinucci – Colliva – Filippone – Marinelli), voti favorevoli 12, resi per alzata di mano, viene accolto;

Ritenuto di approvare, il testo del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili così come emendato;

Con astenuti 5 (Aramini – Berardinucci – Colliva – Filippone – Marinelli), voti favorevoli 12, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, così come emendato, che si compone di n. 40 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Il presente regolamento, adottato per l'anno 2010, resterà in vigore anche per gli anni successivi, fatto salvo l'approvazione di successivi atti;
3. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto lo stesso con astenuti 5 (Aramini – Berardinucci – Colliva – Filippone – Marinelli), voti favorevoli 12, resi per alzata di mano, viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.



COMUNE DI PIANELLA
Provincia di Pescara

**REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

IN VIGORE DA 1° GENNAIO 2010

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del Comune di Pianella, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell'ICI è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
4. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per: I.C.I. l'Imposta Comunale sugli Immobili;
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

1. L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi di imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile, restano disciplinate dal Capo 1 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale, determina le aliquote e le detrazioni di imposta, con deliberazione da adottarsi annualmente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Consiglio Comunale recepisce le disposizioni, contenute **nell'art.1 decreto Legge 27 maggio 2008, n.93, convertito nella Legge n.126 del 24 luglio 2008 "Esenzione ICI prima casa"**

CAPO II – NORME ANTIELUSIVE

ART. 4 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma1, lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali e ONLUS.

CAPO III – NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

ART. 5 – FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato

diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c), d) del DPR 06/06/2001 N.380;

2. A puro titolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inagibili fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Strutture portanti orizzontali (solai e tetti compresi,) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) Strutture portanti verticali (muri perimetrali di spina, ovvero pilastri), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Fabbricati che presentano notevoli fenomeni di risalita di umidità lungo le murature che hanno comportato fenomeni di scollamento di intonaci, per oltre il 30 per cento, nonché dissesto delle pavimentazioni estesi per oltre il 30 per cento della superficie dell'alloggio, deterioramento degli infissi esterni, mancato allaccio o disconnessione dei locali igienici dalla rete idrica e fognaria, etc.
3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione, di ripristino, di sgombero per pubblica incolumità, atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopra citate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.

Inoltre non costituisce motivo di inabilità il mancato allacciamento ai servizi in genere con la sola esclusione di acqua e fognatura.
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata e certificata dall'ufficio tecnico, con perizia e con spese di istruttoria e sopralluogo a carico del contribuente rispettivamente pari ad Euro 100,00 ed Euro 20,00;
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della richiesta di certificazione di inabitabilità o inagibilità all'ufficio tecnico comunale;
7. In ogni caso è obbligo del richiedente comunicare all'ufficio tributi comunale con i termini e le modalità di cui all'art.18 del presente regolamento (Dichiarazione ICI) la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano alla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile ristrutturato o risanato e comunque alla data di ultimazione lavori o di rioccupazione dell'immobile.

ART. 6- INTERVENTI SUGLI EDIFICI

1. Nel caso in cui gli edifici siano interessati dai seguenti interventi:
 - a) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

b) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

c) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

la base imponibile viene determinata in base all'area fabbricabile o di sedime il cui valore al mq. è determinato con apposita delibera di C.C. fino alla data di presentazione della denuncia di variazione presso l'agenzia del territorio del fabbricato ristrutturato; Tali interventi devono essere eseguiti previa acquisizione del prescritto titolo abitativo ai sensi del DPR 380/2001 (DIA o Permesso di costruire)

ART. 7– ESENZIONE PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità sanitarie Locali destinati anche se parzialmente a compiti istituzionali.

ART.8 IMMOBILI MERCE

1. E' stabilita l'aliquota del 4 per mille per un periodo di due anni, che decorrono dalla data di iscrizione in catasto degli immobili o in mancanza dalla data di installazione degli infissi esterni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

ART. 9 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Il valore venale in comune commercio ai fini ICI delle aree fabbricabili ricadenti all'interno delle diverse zone omogenee previste dal PRG, Piani Particolareggiati e strumenti urbanistici in vigore é stabilito annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale e/o Giunta Comunale;
2. Qualora l'Amministrazione non provveda a modificare il valore delle aree fabbricabili esso sarà aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di Gennaio.

ART. 10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTOTITOLARE

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri. L'accollo deve essere comunicato entro il 31 Dicembre dell'anno in cui il pagamento viene effettuato.

ART.10 BIS – ESENZIONE ICI PRIMA CASA –

1. L'art.1 della Legge n. 126 del 2008 stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Sono altresì escluse quelle assimilate all'abitazione principale dal Comune con regolamento o delibera comunale (vedi successivo art. 12 regolamento ICI)
3. L'esenzione si applica altresì:
 - ✓ all'art.6, comma 3 bis del decreto legislativo 504/1992 "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota determinata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art.8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"
 - ✓ all'art.8, comma 4, del decreto legislativo 504/1992 " Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari"

ART. 11 – FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a

seguito delle modifiche apportate dall'art.1, comma 173, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

ART. 12 - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate all'abitazione principale come da regolamento:
 - a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;
 - b) Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino avere la residenza anagrafica; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi dell'art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Essa, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare entro il medesimo termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, il venir meno delle condizioni dell'agevolazione.

L'ufficio tributi provvederà a controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

ART. 13 - LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'art.59, comma1, lettera d) del d.lgs 446/97, le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce l'abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e pertinenza, specificando che, per quanto riguarda la pertinenza, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ART. 14 - COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97 si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali le persone fisiche che sono iscritte negli appositi elenchi e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

ART. 15 RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI DI RURALITÀ DEI FABBRICATI

1. Per il riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati di cui all'art. 9 D.L. 557/93, convertito nella Legge 133/94 ed art.2, comma 1, del DPR 139/1998, così come integrato dall'art.2, comma 37 del DL 03/10/2006 n. 262 (legge conv. n.286/2006) il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 .

“ART.15 BIS TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1. Si considerano terreni agricoli, i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività principale purchè dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le riduzioni previste dall'art.9 del decreto legislativo n. 504/1992.
2. Si precisa che il contratto di affitto o locazione dei suddetti terreni è assimilato alla detenzione della cosa e non al suo possesso (art. 1140 e 1141 del cod. civ.), è non dà diritto alle disposizioni di cui all'art.9 del decreto legislativo n. 504/1992.”

ART. 16– LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta su base annua non supera € 5,00. Il rimborso non va disposto se l'importo del tributo non supera € 5,00. Se invece è il solo acconto a essere inferiore all'importo minimo l'imposta dovuta può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo.

ART. 17 – DIFFERIMENTO TERMINI

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1) lettera O del D.L.vo n. 446 del 15/12/1997 gli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgvo n. 504 del 30/12/1992, in caso di morte del contribuente o ricadenti entro quattro mesi dalla data del decesso, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
2. La proroga degli obblighi citati nel precedente comma è estesa al contribuente che alla data di scadenza o nei quindici giorni precedenti risulta ricoverato presso strutture sanitarie pubbliche o private. Il ricovero va documentato con certificazione rilasciata dalla struttura presso cui il contribuente dichiara di essere ricoverato.
3. La proroga può essere concessa anche in altri casi non dipendenti dalla volontà del contribuente debitamente documentata.

ART. 18 – DICHIARAZIONI

1. Per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2010:

I soggetti titolari di terreni e fabbricati non hanno più l'obbligo di dichiarazione in relazione ai dati identificativi degli immobili e alle quote di possesso, in relazione al Decreto 13 novembre 2007 e al Provvedimento 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio;

2. I soggetti titolari di terreni e fabbricati che vogliono far valere il diritto a ottenere riduzioni d'imposta (per fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti dal tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (per aree edificabili), hanno l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art.10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992;
3. Le imprese sono tenute a dichiarare il valore dell'immobile sulla base delle scritture contabili fino all'anno di attribuzione della rendita catastale;
4. La dichiarazione, per chi è tenuto, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a presentare la denuncia nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate;

ART. 19 - PROCEDURE FALLIMENTARI

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

CAPO IV ACCERTAMENTO D'IMPOSTA

ART.20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano all'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs 19/06/1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449.
2. Le modalità di applicazione dell'istituto sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

ART. 21 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente può rimediare ad eventuali infrazioni, violazioni ed omissioni , avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

ART.22 – SANZIONI

1. Non si considera insufficiente, ai soli fini dell'applicazione della sanzione, degli interessi e delle maggiorazioni, il versamento eseguito in base a rendita presunta ove dalla attribuzione della rendita definitiva dovesse risultare una diversa imposta.
2. Gli errori formali e le omissioni non incidenti sull'ammontare delle imposte dovute non sono soggetti ad irrogazione di sanzioni.
3. Si precisa che l'omessa presentazione della dichiarazione deve essere sanzionata solamente per il primo anno in cui è stata commessa la violazione. La presentazione di una dichiarazione infedele invece, genera una violazione che si rinnova di anno in anno fino a quando il contribuente non procede a correzione.

ART. 23 INTERESSI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge finanziaria 296/2006 sulle somme dovute o rimborsate per imposta si applicano gli interessi al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

ART.24 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'Ente con apposita deliberazione, individua gli indirizzi per le azioni di controllo dell'evasione del tributo sulla base di indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili e delle potenzialità della struttura organizzativa.

ART.25 ACCERTAMENTO

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli *articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, e successive modificazioni.
2. Si precisa che il termine dei cinque anni è riferito ai rapporti di imposta pendenti alla data del primo gennaio 2007;
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato

all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o autorizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché la redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative all'ICI, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

ART. 26 TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI ACCERTATA

1. Il comma 173 lettera e) della legge 296/2006 stabilisce che le somme accertate dal comune devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica.

ART.27 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPO V RISCOSSIONE

ART. 28 RISCOSSIONE ICI

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle entrate comunali, la riscossione dell'ICI, a qualsiasi titolo, può avvenire mediante gestione diretta o mediante affidamento a soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. La scelta della forma di gestione compete agli organi di governo dell'Ente, secondo le rispettive competenze.

ART. 29 SCADENZE

1. L'imposta è dovuta dai contribuenti per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
2. L'imposta è dovuta in due rate:
 - L'acconto, pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, da versarsi tra il 1° giugno e il 16 giugno 2010;
 - Il saldo dell'imposta dovuta per l'anno, a congruaggio della prima rata, da versarsi tra il 1° e il 16 dicembre 2010;

E' comunque facoltà del contribuente effettuare il versamento in un'unica rata entro il 16 giugno.

Alle persone fisiche residenti all'estero è concessa la facoltà di effettuare i versamenti dell'imposta dovuta per l'intero anno in unica soluzione entro il 16 dicembre

ART.30 VERSAMENTI

1. Il versamento, alle scadenze di cui all'art. 29, può essere effettuato nelle forme di legge e in particolare tramite c/c postale o bancario;
2. Si stabilisce che il versamento in base all'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006 deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi;

ART. 31 COMPENSAZIONI

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti;
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni (ad esclusione degli interessi) ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto:
 - Eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti(compensazione verticale)
 - Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi;

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione

ART.32 DIVIETI DI COMPENSAZIONE

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - Tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti dalla legge;
 - Somme a credito non aventi i requisiti della certezza e della esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

ART.33 DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - Le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale e il codice fiscale;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'incidenza dell'eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno d'imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito, ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste;

ART.34 CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE

1. L'ufficio effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito emette motivato avviso di accertamento per il recupero del debito non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno d'imposta nel quale è stata eseguita la compensazione

ART. 35 RATEIZZAZIONE

1. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo;
2. Il numero delle rate bimestrali non può essere superiore a **dodici** e varia in rapporto all'entità del debito:

Sino € 200,00	in un'unica rata
da 201,00 a 500,00	in 2 rate bimestrali

da 501,00 a 1.000,00	in 3 rate bimestrali
da 1.001,00 a 2.000,00	in 4 rate bimestrali
da 2.001,00 a 4.000,00	in 5 rate bimestrali
da 4.001,00 a 15.000,00	in 9 rate bimestrali
oltre 15.000,00	in 12 rate bimestrali

3. Per gli importi da rateizzare di importo inferiore a 5.000,00 euro, la rateizzazione è concessa a seguito della presentazione di una semplice richiesta motivata.
4. Se l'importo è superiore a 5.000,00 euro la rateizzazione è condizionata alla dimostrata condizione, anche temporanea, di disagio economico. Se si tratta di persona fisica o il titolare di un'impresa individuale in regime fiscale semplificato, occorre presentare la certificazione ISEE. Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, occorre allegare un prospetto contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità che serve a stabilire se il soggetto si trova in uno stato obiettivo di "reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni";
3. Il funzionario responsabile deve predisporre un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi;
4. La misura degli interessi è così disciplinata:
 - a) somme derivanti da avvisi di pagamento, accertamenti e/o liquidazioni, o condono: si applicano gli interessi legali, aumentati di un punto percentuale.
5. Si precisa che in caso di rateizzazione di somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono l'importo da rateizzare è quello complessivo accertato o liquidato comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi;
6. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) Il carico non può più essere rateizzato.
7. Sulla base della Legge 31/2008, l'istanza di rateizzo deve essere presentata:
 - ✓ all'Amministrazione Comunale se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Amministrazione comunale;
 - ✓ direttamente all'Agente di riscossione se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Agente della riscossione.
8. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge

ART. 36 – RIMBORSO D'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera f), del Decreto legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve dimostrare ed accettare le condizioni sopra richiamate.

3. L'istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1.

ART. 37 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Si precisa che il termine dei cinque anni è riferito ai rapporti di imposta pendenti alla data del primo gennaio 2007;

3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento dell'importo richiesto a rimborso l'ufficio, prima della emissione del relativo provvedimento informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine dei 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. L'ufficio entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento o di rifiuto. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, dello scadere del termine previsto per rispondere.

CAPO VI COMPENSI INCENTIVANTI

ART. 38 COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge 662/96 e dell'art. 59, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 446/97, si attribuiscono compensi da destinare al potenziamento ed all'incentivazione dell'ufficio tributi, in misura percentuale del 2% del gettito complessivo ICI, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale.
2. L'assegnazione al personale viene stabilito annualmente con determina del responsabile del settore finanziario .

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato per l'anno 2010, resterà in vigore anche per gli anni successivi, fatto salvo l'approvazione di successivi atti;
2. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi dell'ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, ed ogni altra normativa applicabile all'imposta.

ART. 40 PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è posto a disposizione di tutti i cittadini che ne fanno richiesta e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Pianella.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO

ART.2 MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

ART.3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

CAPO II NORME ANTIELUSIVE

ART.4 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

CAPO III NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

ART.5 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART.6 INTERVENTI SUGLI EDIFICI

ART.7 ESENZIONE PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI

ART.8 IMMOBILI MERCE

ART.9 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART.10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTOTITOLARE

ART.10 BIS ESENZIONE ICI PRIMA CASA

ART.11 FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.12 UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.13 LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.14 COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

ART. 15 RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI DI RURALITA' DEI FABBRICATI

ART.15 BIS TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

ART.16 LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

ART.17 DIFFERIMENTO TERMINI

ART.18 DICHIARAZIONI

ART.19 PROCEDURE FALLIMENTARI

CAPO IV – ACCERTAMENTO D'IMPOSTA

ART.20 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.21 RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART.22 SANZIONI

ART.23 INTERESSI

ART.24 ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART.25 ACCERTAMENTO

ART.26 TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI ACCERTATA

ART. 27 RISCOSSIONE COATTIVA

CAPO V – RISCOSSIONE

ART.28 RISCOSSIONE ICI

ART.29 SCADENZE

ART.30 VERSAMENTI

ART. 31 COMPENSANZIONI

ART.32 DIVIETI DI COMPENSAZIONE

ART.33 DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE

ART.34 CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE

ART.35 RATEIZZAZIONE

ART.36 RIMBORSO D'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

ART.37 RIMBORSI

CAPO VI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

ART.38 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART.39 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART.40 PUBBLICITA'